



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, in data 26/10/2020 ha pronunciato ,
all'esito dell'udienza a trattazione scritta, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 10015/2016 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie
in materia di previdenza obbligatoria ” e vertente

TRA

I.S.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Milva Baglivo ed
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in San Nicola La Strada (CE) via F.
Evangelista P.co La Flora - opponente -

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in proprio e quale procuratore speciale della
S.P.A. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I. in persona del legale rappresentante pro
tempore rapp.ti e difesi dagli Avvocati, Itala de Benedictis e Avv. Luca Cuzzupoli ed elettivamente
domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – opposti –

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 17.11.2016, e ritualmente notificato, parte opponente impugnava
l'avviso di addebito n° 328 2016 0003600165000 notificato a mezzo pec, in data 09.10.2016, con il
quale si intimava il pagamento della somma di euro 12.236,00, a titolo di recupero, per il mancato
riconoscimento delle agevolazioni contributive ex art. 8 comma 9 L. 407/1990 richieste ed applicate
erroneamente dalla azienda opponente per l'assunzione di lavoratori inoccupati ex art. 8, co. 9 L. n.
407/1990, ed, in particolare, per avere l'opponente, assunto, in data 29.09.2012, il lavoratore Abbate
Alessandro in assenza dei requisiti prescritti dalla legge.

A fondamento della opposizione Isa s.r.l. evidenziava che l'assunzione di Abbate Alessandro era stata
effettuata dalla I.S.A. s.r.l., nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, atteso che, dall'attestazione
rilasciata dal Centro per l'impiego di Afragola, risultava esplicitamente che, alla data della richiesta e
della successiva assunzione, il predetto lavoratore, aveva maturato, per n. 26 mesi lo status di
disoccupato.

Ciò premesso concludeva chiedendo di annullare l'avviso di addebito impugnato con vittoria di spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l'Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI s.p.a., che deduceva l'infondatezza dell'avverso ricorso, per i motivi indicati nella memoria difensiva, ed in particolare eccepiva l'insussistenza dei presupposti per poter usufruire degli sgravi contributivi in quanto il lavoratore Abbate Alessandro non possedeva il requisiti dello stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, alla data di assunzione, per avere superato, nel biennio antecedente, il reddito annuale minimo . Ciò premesso concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.

Istruita in via documentale la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 221 comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'opposizione è tempestiva avendo parte opponente impugnato l'avviso di addebito, notificato in data 09.10.2016 con ricorso depositato, in data 17.11.2016, entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 25 comma 4 del D.lgs. n. 46 /99.

Quanto al merito l'AVA in argomento ha ad oggetto il recupero delle agevolazioni contributive ex l. 407/90, art. 8, co. 9, per l'assunzione, in data 20.09.2012, del lavoratore Abbate Alessandro.

Il recupero si è reso necessario in quanto, a seguito di accertamenti condotti dal Centro per l'Impiego è emerso che il lavoratore, alla data dell'assunzione, non era in possesso dei requisiti richiesti e, nella specie, che il predetto lavoratore, nel biennio antecedente alla sua assunzione, aveva già perso il requisito dello stato di disoccupato per superamento dei limiti reddituali

Quanto al merito è noto che i presupposti per accedere allo sgravio contributivo devono essere provati dal contribuente (cfr., tra le tante, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1157 del 18/01/2018: “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto della società ricorrente a beneficiare della detrazione del 40 per cento sugli importi dovuti per contributi, in relazione ai cd. contratti in replica, risultando indimostrato che i contratti avessero dette caratteristiche).

Ed ancora : *“nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da indebita fruizione di sgravi (nella specie si trattava degli sgravi di cui all'art 8, comma quattro, della legge n.221 del 1991), le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l'Inps, nell'irrogare la*

sanzione per omissione contributiva, abbia negato il diritto agli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto” (cfr. Corte di Cassazione Sez. I, Sentenza n. 14130 del 01/10/2002); “l’onere di provare l’esistenza del diritto allo sgravio incombe sul datore di lavoro che lo richieda. Il diritto allo sgravio contributivo si configura, infatti, come deroga al principio generale dell’obbligo contributivo legata a determinati presupposti di fatto. L’Inps, quale creditore dell’obbligo contributivo ordinario, può limitarsi a dedurre l’inadempimento, mentre incombe sul debitore dimostrare di non essere inadempiente avendo diritto a taluni sgravi. Tale posizione dell’istituto, di natura sostanziale non viene modificata dalla sua posizione processuale di creditore opposto nel giudizio di opposizione, atteso che in tale giudizio è il debitore che, opponendo in compensazione il suo preteso diritto a taluni sgravi, deve dimostrare i fatti costitutivi dell’eccezione” (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 4067 del 2004).

Fatta questa premessa, in punto di diritto, occorre analizzare la normativa applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in oggetto.

Come è noto i datori di lavoro, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi, possono godere di una riduzione contributiva previdenziale pari al 50%, per la quota a loro carico, per un periodo di 36 mesi. Nel caso di assunzioni effettuate nelle aree del Mezzogiorno la riduzione è elevata al 100%, sempre per un periodo di 36 mesi.

La contribuzione a carico del lavoratore resta invece ferma nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Perché il datore di lavoro possa fruire di dette agevolazioni è però necessario che le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese, per qualsiasi causa licenziati o sospesi. L’INPS, inoltre, ha precisato che l’agevolazione opera anche in caso di assunzione con contratto a tempo parziale, purché sia a tempo indeterminato. Ciò premesso, con interpello al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è stato chiesto se, per accedere ai benefici contributivi in caso di assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi, sia necessaria la certificazione del Centro per l’impiego che attesti lo “status di disoccupazione” e se sia sufficiente la sola dichiarazione del soggetto inoccupato.

A tal proposito il Ministero ha fatto presente che la normativa in vigore definisce lo “stato di disoccupazione” come la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa. Tale disponibilità deve essere formalizzata e comprovata da una dichiarazione da presentare al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore interessato.

La perdita o il mantenimento dello stato di disoccupato dipende da diversi fattori.

Nella specie la perdita dello status di disoccupazione del lavoratore Abbate Alessandro è dipesa, come dedotto dall’Istituto Previdenziale, dalla circostanza che lo stesso, nel biennio antecedente alla sua

assunzione, aveva percepito un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base dei parametri fissati dalla normativa *ratione temporis* applicabile.

Invero la conservazione dello status di disoccupato, da almeno 24 mesi, sussiste anche a seguito di svolgimento di attività lavorativa, ma solo quando sia tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale, con l'eccezione dei soggetti indicati dall'art. 8, co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 468/1997.

In caso contrario ovvero ove venga superato suddetto reddito, viene meno la condizione di disoccupato.

Nella specie è provato, dalla documentazione allegata dalla parte resistente che la I.S.A. s.r.l. ha assunto il lavoratore Abbate Alessandro, sulla base della certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego di Afragola, che attestava che il lavoratore aveva maturato n. 26 mesi di stato di disoccupato a seguito della dichiarazione resa dal predetto al Centro per l'impiego, data 30.07.2010; è vero anche che tale condizione, è risultata, a seguito degli accertamenti disposti dal Centro per l'Impiego, insussistente avendo il predetto lavoratore superato il limite reddituale minimo richiesto dalla legge per la conservazione del cd. *status* di disoccupato.

Invero, la predetta condizione, risultava già esser venuta meno nel biennio antecedente all'assunzione del lavoratore Abbate, del 20.09.2012, avendo quest'ultimo percepito nel secondo anno precedente alla sua assunzione (2010), un reddito di euro 9.096,00 e, nell'anno antecedente alla sua assunzione (2011) un reddito di euro 8943,00 (cfr. allegato produzione parte resistente copia pec inviata dal Centro per l'impiego di Afragola).

Dobbiamo tener presente che lo stato di disoccupazione viene attestato dall'interessato mediante autocertificazione resa al Centro per l'impiego, con la quale il lavoratore dichiara di essere privo di occupazione e immediatamente disponibile al lavoro; solo da quel momento decorre lo stato di disoccupazione (Circ. INPS 30 giugno 2003 n. 117; Risp. Interpello Min. lav. 3 ottobre 2008 n. 49).

E, nel caso che ci occupa, pur in presenza della dichiarazione resa dal lavoratore, in data 30.07.2010, tale stato di disoccupazione, non era più sussistente, già al 31.12.2010, a causa dell'avvenuta percezione, nell'anno 2010, prima e nell'anno 2011, poi, ovvero nel biennio antecedente alla sua assunzione, di redditi in misura superiore al reddito personale minimo escluso da imposizione ex art. 5 d.lgs. 297/2002, regime normativo applicabile tenuto conto del momento in cui è venuto meno il suddetto requisito.

Nella specie, pertanto, trattandosi di assunzione di lavoratore che non aveva, i requisiti previsti dalla legge per il mantenimento dello status di inoccupato, da oltre 24 mesi, l'opponente ha indebitamente fruito dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, co. 9, legge n. 407/90.

Né la società opponente, su tale aspetto, ha provato il contrario limitandosi a rappresentare nel ricorso introduttivo del giudizio che tale status di disoccupazione era stato dichiarato dal Centro per l'Impiego competente.

Né vale ad escludere l'obbligo di pagamento della contribuzione da parte dell'opponente l'affidamento che questi abbia fatto sull'attestazione rilasciata dal Centro per l'Impiego.

Presupposto indefettibile degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8 co. 9° legge n. 407/90 è che infatti l'assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori disoccupati (o in cassa integrazione) da oltre 24 mesi, mentre nel caso di specie non può considerarsi tale il lavoratore Abbate Alessandro che, nel biennio antecedente all'assunzione ha percepito un reddito superiore agli ottomila euro. Pertanto, non poteva essere considerato un lavoratore disoccupato da oltre 24 mesi e ciò ad onta della contraria (ed evidentemente erronea) sua iscrizione nella lista dei disoccupati di lungo periodo e della relativa certificazione amministrativa.

Ed invero la Corte di legittimità (Cass. nn. 13861/2017) ha affermato che non può esservi dubbio che, ai fini della fruizione della riduzione dei contributi di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, l'assunzione deve avvenire nel rispetto della norma su richiamata e che fuori da queste regole non può dirsi esistente lo stesso stato di disoccupazione, il quale deve essere non solo reale - e tale non è quello del lavoratore che presti attività sia pure irregolare - ma altresì certificato dalla sua iscrizione nella lista speciale regionale disciplinata dal D.M. n. 1557 del 1991, art. 2, che conferisce altresì certezza al perdurare di tale stato per il tempo richiesto dalla norma.

L'opposizione, per come proposta, va pertanto rigettata.

Sussistono tuttavia giusti motivi in considerazione del comportamento posto in essere dalla datrice di lavoro, conforme alla buona fede, avendo quest'ultima fatto affidamento sul certificato del centro per l'impiego, per compensare tra le parti le spese del giudizio.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione
- 2) compensa le spese di lite

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 26/10/2020

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi

